



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 30-04-2022

COPIA

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16:50, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

Salerni Ernesto	P	TIVOLESI GIULIANA	P
MARINUCCI ANDREA	P	PACE ANTONIO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	CIPOLLONE ROCCO	P
BUCCI TOMMASO	P	DI POMPO MARIA TERESA	A
CANIGLIA GIOVANNI	P	IOCCO VITTORIA	P
PRIMITERRA ALEX	A	MONTEPARA FABRIZIO	A
DI SARIO PAOLO	A		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa De Virgilio Natalia Maria Carmela, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

MONTEFUSCO TIZIANA	P
--------------------	---

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-04-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to MARINUCCI ANDREA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 28-04-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Su proposta del SINDACO

Illustra il Vicesindaco, che spiega che il fondo di riserva di circa 40.000€ è stato utilizzato per le utenze non domestiche che abbiano subito un calo del 20% del fatturato facendo la comparazione tra l'UNICO 2020 e quello del 2019 .

Il consigliere Cipollone chiede la percentuale dell'aumento e il Vicesindaco risponde che la percentuale è del 5.6%.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune Orsogna, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 28.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore al Comune di Orsogna, che risulta essere ETC, ed elaborato in conformità all'art. 27 MTR – 2 , giusto Prot. n. 3754 del 21.04.2022, ammonta per il 2022 ad € 396.630,00 in cui il gestore tiene a riferimento il livello qualitativo di tipo III scelto dall'Amministrazione.

Evidenziato, quindi, che;

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R1 lo stesso ammonta per il 2022 complessivamente ad € 291.859,00;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 MTR -2, nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento (allegato A);

II

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6512 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

¹ ART. 1.4 – Determinazione n. 2/DRIF/2021

Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

² **Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147**

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#)

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla Società in house Eco.lan. spa di Lanciano, in forza di contratto stipulato nel 2017;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2020 / 2021 relativamente al Comune di Orsogna è complessivamente pari ad € 40,17 e € 39,28 ;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta leggermente superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati, nonostante la rettifica a seguito della facoltà prevista dall'Art. 4.6 della delibera 363/2021 di Arera e al fine di mantenere lo standard qualitativo del servizio raggiunto alla data odierna che assicura una percentuale di raccolta differenziata pari all'81%;

Visto l'articolo 16 del Regolamento TARI, il quale definisce le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per detassazione smaltimento oli vegetali delle utenze non domestiche identificate alla tipologia 16;
- b) agevolazioni per detassazione smaltimento oli vegetali e aperture eventi, meeting, convention..;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire che per l'anno 2022 sono applicabili le seguenti agevolazioni:

A) ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO TARI

- a) agevolazioni per detassazione smaltimento oli vegetali;

b) agevolazioni per detassazione smaltimento oli vegetali e aperture eventi;

il cui costo presunto di €. 6891,00 sarà finanziato con la parte spesa la cui copertura sarà prevista al codice di bilancio 09.03-1.04.03.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2022;

B) AGEVOLAZIONI COVID-19

Richiamato inoltre, l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." , ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività >> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...".

Visto l'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;3

Preso atto che, delle somme assegnate, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad € 44.738,26;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, dando al

³Art. 13, comma 1, DL. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022

Le risorse del fondo di cui all'[articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta [legge n. 178 del 2020](#), e all'[articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'[articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#). Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

contempo atto che il costo delle riduzioni, che non potranno eccedere complessivamente l'importo pari ad € 44.738,26 trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106, che confluiranno nella parte vincolata al Conto consuntivo 2021 e che saranno applicate al Bilancio 2022 con successiva variazione di Bilancio;

Utenze non domestiche

- a) Riduzione del 70% su tariffa fissa e variabile per attività che hanno avuto un calo del fatturato almeno del 20% del reddito imponibile prima delle imposte risultanti dalla comparazione dell'UNICO 2022 (redditi 2021) rispetto all'UNICO 2020 (redditi 2019)

il cui costo presunto non potrà eccedere € 44.738,26 che verrà finanziato con la previsione nella parte spesa mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato risultante dal conto consuntivo 2021;

Visto il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 389705,18, così ripartiti:

COSTI FISSI € 202.722,89

COSTI VARIABILI € 186.982,29

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come di seguito:
 - 78,33% a carico delle utenze domestiche;
 - 21,67% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 23.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Vista altresì la successiva delibera C.C. 64 del 29.12.2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, è stato validato/approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021, pari complessivamente ad € 29124,00 come segue:

- a) 2021: € 9708,00
- b) 2022: € 9708,00

c) 2023: € 9708,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'Allegato B) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio igiene ed ambiente ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 giusto Decreto del Sindaco n° 6 del 15/04/2022;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate di validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 -2025, riportato negli Allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'allegato B relativo alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

2) di quantificare in € 396.972,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto 1) del deliberato;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

A) ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO TARI

a) agevolazioni per detassazione smaltimento oli vegetali;

b) agevolazioni per detassazione smaltimento oli vegetali e aperture eventi;

il cui costo presunto di €. 6891,00 sarà finanziato con la parte spesa la cui copertura sarà prevista al codice di bilancio 09.03-1.04.03.99.999 del bilancio di previsione finanziario 2022;

B) AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Utenze non domestiche

- II Riduzione del 70% su tariffa fissa e variabile per attività che hanno avuto un calo del fatturato almeno del 20% del reddito imponibile prima delle imposte risultanti dalla comparazione dell'UNICO 2022 (redditi 2021) rispetto all'UNICO 2020 (redditi 2019)

il cui costo presunto non potrà eccedere €. 44.738,26 che verrà finanziato con la previsione nella parte spesa mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato risultante dal conto consuntivo 2021;

5) di dare atto che nelle more dell'acquisizione delle istanze per le attività rientranti nelle agevolazioni COVID-19 si procederà all'emissione degli avvisi come di seguito:

- a) per le Utenze Domestiche il 100% di quanto scaturisce dall'applicazione delle tariffe allegate al presente atto;
- b) per le Utenze Non Domestiche il 50% di quanto scaturisce dall'applicazione delle tariffe allegate al presente atto, salvo conguaglio dopo l'acquisizione della documentazione che comprova il diritto alla detassazione per agevolazioni COVID-19 di cui al punto precedente del deliberato;

6) di stabilire che le scadenze, in deroga a quanto definito dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con atto di CC N° 28 del 20/08/2014 e smi all'art. 18, sono fissare come di seguito:

ENTRO IL 30 LUGLIO 2022
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022
ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

7) di stabilire che per la rata unica soluzione la scadenza è fissata per il 30 LUGLIO 2022;

8) di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;

9) di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

10) di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022.

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Salerno Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02-05-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 02-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 405 DEL 02-05-2022

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 02-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 02-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
De Virgilio Natalia Maria Carmela
